

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 8

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori BRUNO, Paolo ROSSI, BOSONE, D'UBALDO,  
MOLINARI, BIANCHI, COSSIGA e PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sul fenomeno dell'utilizzazione indebita o illecita delle  
intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente documento ha come oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle problematiche relative all'utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali a norma dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato. Ormai da tempo si registra un notevole aumento delle pubblicazioni, sui mezzi d'informazione locali e nazionali, di amplissimi stralci di trascrizioni di intercettazioni acquisite nell'ambito di procedimenti investigativi in corso di svolgimento. Si sono finanche re-

gistrate pubblicazioni di trascrizioni che, riguardando istruttorie in atto, non sarebbero potute divenire pubbliche o altre che si sarebbe dovuto tempestivamente provvedere a distruggere in quanto prive di rilevanza per le indagini. In altre circostanze si sono trovati coinvolti cittadini estranei ai procedimenti giudiziari o membri del Parlamento coperti da immunità, prevista costituzionalmente, per la cui intercettazione è prescritta specifica autorizzazione delle Camere. L'argomento è, chiaramente, particolarmente delicato trovandosi ad investire sia esigenze di efficienza ed efficacia dei mezzi investigativi

sia la tutela dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione. Certo è che si registra un aumento degli stralci d'intercettazioni riportati sui giornali in concomitanza con l'aumento della diffusione di tale particolare strumento investigativo da parte delle autorità preposte. Si tratta di una questione dalle implicazioni molteplici, che vale la pena comprendere ed approfondire in tutti i suoi risvolti per predisporre eventuali correzioni di natura legislativa. Proprio per tali scopi si propone l'istituzione, contenuta nella presente proposta, di una Commissione di inchiesta del Senato sul fenomeno dell'utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali. Per essa è prevista la dotazione di poteri di acquisizione di informazioni e notizie, anche presso le autorità giudiziarie e il termine di un anno per la conclusione dei lavori.

L'articolo 1 propone che si accertino le cause che hanno favorito un ricorso sempre maggiore alle intercettazioni, per verificarne l'opportunità, la legittimità, l'utilità e l'utilizzazione. Inoltre la Commissione deve accertare le condizioni di effettiva tutela del diritto costituzionale alla riservatezza dei terzi coinvolti nelle comunicazioni intercettate e pubblicate a mezzo stampa, le cui opinioni e vicende personali sono, in alcuni casi, esposte ad una sorta di «gogna mediatica» senza che, a volte, tali soggetti siano stati in alcun modo destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. D'altronde, lo stesso diritto delle persone sottoposte alle misure limitative della libertà di corrispondenza e comunicazione deve ritenersi leso dalle pubblicazioni abusive dei testi delle intercettazioni. È evidente che la limitazione di un diritto fondamentale di libertà non può che essere contenuta entro limiti strettamente indispensabili al perseguimento dei fini di giustizia mentre la divulgazione di notizie su vicende estranee alle indagini va oltre le reali esi-

genze necessarie all'accertamento ed alla repressione di reati. Più in generale si tratta anche di riflettere sulle norme che consentono a chiunque di accedere ai contenuti delle intercettazioni allorquando questi siano stati posti nella disponibilità della difesa. Ulteriori elementi di approfondimento e preoccupazione induce anche l'usuale prassi degli uffici giudiziari di procedere ad una sorta di esternalizzazione dell'attività tecnica di intercettazione, affidando tale compito a società private. A questo proposito, non può che sollevare seri dubbi l'*outsourcing* della attività di limitazione dei diritti fondamentali, che dovrebbero costituire il *proprium* indefettibile dell'esistenza di uno Stato. Particolare attenzione merita infine la diffusione di prassi di illecite intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telematiche ed ambientali che le tecnologie odierne consentono non soltanto da parte di poteri pubblici ma anche di soggetti privati privi di scrupoli ed in grado di dotarsi della strumentazione tecnica necessaria. In sostanza si tratta di affrontare sia il problema delle deviazioni delle prassi rispetto a quanto previsto dalla legge sia la questione della possibile inadeguatezza della legislazione vigente a garantire i diritti fondamentali. Da questo punto di vista, la sede della Commissione d'inchiesta si pone come quella più adeguata di discussione, propedeutica alle opportune iniziative di riforma legislativa. L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione (venti Senatori) e la nomina del presidente da parte del Presidente del Senato. L'articolo 3 prevede forme flessibili di organizzazione del lavoro prevedendo appositi comitati. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa all'acquisizione di atti e documenti nonché i vincoli di riservatezza e segretezza. L'articolo 6 regola l'organizzazione interna della Commissione. L'articolo 7 stabilisce la durata della Commissione.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

*(Istituzione e finalità della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, al fine di accertare il grado di effettiva tutela, nell'ambito della pratica investigativa ordinaria, dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle intercettazioni. Sono escluse dalla ricognizione della Commissione le intercettazioni preventive in materia di terrorismo, criminalità organizzata e quelle finalizzate alla cattura dei latitanti;

b) accertare se nella pratica investigativa si siano verificati abusi interpretativi in ordine alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni, per ciò che concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, secondo quanto prescritto dall'articolo 267 del codice di procedura penale;

c) valutare se sia opportuno procedere a modifiche legislative al fine di prevenire e meglio reprimere il fenomeno della pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria e delle trascrizioni delle telefonate intercettate non ancora rese accessibili dall'autorità giudiziaria in violazione dell'articolo 684 del codice penale;

d) verificare in quali casi e sulla base di quali convenzioni venga affidata a strutture private l'effettuazione delle intercettazioni telefoniche e telematiche e se, da parte di tali operatori privati, sia assicurata, attraverso gli opportuni accorgimenti tecnici, la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone coinvolte nelle comunicazioni intercettate;

e) accertare quale sia il grado di diffusione di fenomeni di intercettazioni illecite di conversazioni o comunicazioni da parte di privati e quali siano le misure legislative in grado di contrastare nel modo più efficace tali prassi criminose;

f) verificare quanto sia diffusa la pratica illegittima di riportare il testo delle trascrizioni di conversazioni telefoniche nella motivazione di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento, rendendole così conoscibili, laddove per legge andrebbero distrutte;

g) accertare le spese complessive sostenute per attività di intercettazione nell'ambito di procedimenti penali avviati negli ultimi dieci anni, confrontando tali spese con le altre voci di spesa relative all'amministrazione della giustizia;

h) accertare, per quanto possibile, la «resa giudiziaria» dello strumento delle intercettazioni, e cioè il numero di procedimenti penali, nei quali sono state eseguite intercettazioni, che si sono conclusi negli ultimi dieci anni con sentenze di condanna.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Per l'elezione, rispettivamente dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

## Art. 3.

*(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso comitati costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 6.

## Art. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in co-

pia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### Art. 5.

##### *(Segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione

stessa a maggioranza dei tre quinti dei componenti prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 7.

*(Durata)*

1. La Commissione conclude i lavori nel termine di un anno dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.

